

ORDINE AVVOCATI DI VERONA
REGOLAMENTO SPORTELLO DEL CITTADINO

Art. 1.

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Verona lo Sportello per il cittadino.
2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.
3. L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale.
4. In nessun modo le indicazioni fornite potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista.

Art. 2.

Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 3.

Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione e risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 4.

Accesso al servizio

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Lo sportello sarà aperto almeno un giorno alla settimana con l'orario indicato sul sito web del Consiglio dell'Ordine e sarà sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà presentare richiesta utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito web del Consiglio dell'Ordine ed esprimere consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

6. Il Consiglio dell'Ordine conserva apposito registro ove, al fine di poter dimostrare il rispetto da parte dei Consiglieri che prestano il servizio delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, vengono annotati i nominativi degli utenti dello sportello nonché dei Consiglieri che hanno fornito le informazioni oltretutto, in sintesi ed ai medesimi fini, le questioni poste.

Art. 5.

Prestazione del servizio

1. Il servizio di sportello è reso dai Consiglieri dell'Ordine, in coppia ed a turno, senza alcun onere né a carico dell'utente né a carico dell'Ordine.
2. Il calendario con i turni di presenza allo sportello verrà redatto dal Consiglio dell'Ordine con criteri che garantiscano la rotazione.

Art. 6.

Divieti ed incompatibilità

1. Ai Consiglieri dell'Ordine che svolgono le attività dello sportello è fatto divieto:
 - a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - b) di assumere incarichi professionali del beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 1 anno.
2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei Consiglieri dell'Ordine che abbia prestato l'attività di sportello.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____.